



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 195/21

Roma, 27/09/2021

Esonero contributi INPS 2021, media mensile per calcolare il calo del fatturato

Roma 27 settembre 2021 _ A pochi giorni dalla scadenza per fare domanda, fissata al 30 settembre 2021, dall'INPS arrivano nuove istruzioni per l'accesso all'esonero dei contributi, più vantaggiose per i titolari di partita IVA che hanno avviato l'attività nel corso del 2019. A fornirle è il messaggio n. 3217 pubblicato il 24 settembre 2021 che alleghiamo alla presente.

Nel dettaglio, le nuove indicazioni operative precisano che ai fini della verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al 2019 bisognerà considerare l'importo medio mensile relativo ai mesi di attività dei due anni in esame.

L'accesso all'esonero dei contributi INPS sarà quindi riconosciuto se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è inferiore almeno al 33 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.

Considerare il fatturato complessivo del 2020, rispetto a quello dell'anno precedente, avrebbe comportato un risultato sicuramente più basso e penalizzante relativo al calo subito per le nuove attività avviate nel corso del 2019. Ed è per superare una criticità che avrebbe causato l'esclusione dall'esonero dei contributi per molte partite IVA che l'INPS ha adeguato le istruzioni per il calcolo del calo di fatturato.

Una precisazione che non era contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro e tantomeno nella circolare INPS n. 124/2021 emanata dall'INPS nel mese scorso (si veda la circolare CASARTIGIANI 176/21 del 30 agosto).

In ambedue i casi, veniva indicata più genericamente la necessità di provare di aver subito un calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

In sostanza, ai fini del calcolo del calo del fatturato dovranno essere considerati i mesi di effettivo esercizio dell'attività nel 2019 e, parimenti, gli stessi mesi dell'anno 2020.

ALLEGATO

Messaggio INPS _numero_3217_del_24-09-2021